



COMUNE DI MARACALAGONIS
PROVINCIA DI CAGLIARI

**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO
COMUNALE DEGLI AVVOCATI DI FIDUCIA**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 39 del 27/07/2011

**Pubblicato ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni preliminari del codice civile all'Albo pretorio
on Line per giorni 15 in data 14/09/2011**

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Gestione dell'Albo

Art. 4 – Corrispettivi

Art. 5 – Tutela della privacy

Art. 6 – Requisiti richiesti

Art. 7 – Richiesta di iscrizione da parte dei soggetti interessati

Art. 8 – Documentazione da allegare alla richiesta

Art. 9 – Formazione dell'Albo

Art. 10 – Affidamento degli incarichi

Art. 11 – Aggiornamento dell'Albo

Art. 12 – Sospensione - cancellazione dall'Albo

Art. 13 – Entrata in vigore

Art. 14 – Norme di rinvio

Allegato A) – domanda di iscrizione

Allegato B) – disciplinare

Allegato C) – dichiarazione sostitutiva

Allegato D) – informativa

Art. 1 - Oggetto

L'Albo comunale degli avvocati è un elenco di avvocati professionisti di fiducia e di interesse del Comune di Maracalagonis, selezionati sulla base di valutazioni tecniche, organizzative e di qualità delle prestazioni offerte.

L'albo è suddiviso in tre sezioni: civile, penale, amministrativo.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica per l'iscrizione all'Albo comunale degli avvocati che verranno interpellati in occasione dell'affidamento di incarichi di tipo legale (patrocinio innanzi a tutte le magistrature) con procedura di affidamento diretto nell'ambito del valore di 20.000,00 euro, secondo le modalità fissate dall'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e dal vigente Regolamento comunale per l'acquisizione dei beni e servizi in economia e nel rispetto del criterio di rotazione, tenuto conto della specializzazione e dell'esperienza maturata, fatti salvi i casi eccezionali e/o urgenti adeguatamente motivati.

Art. 3 - Gestione dell'Albo

La gestione dell'Albo compete al Responsabile del Servizio cui è posta in carico la gestione dell'ufficio Affari Legali.

Art. 4 – Corrispettivi

Gli onorari verranno determinati mediante applicazione dei minimi tariffari previsti dal vigente tariffario forense.

Art. 5 – Tutela della Privacy

I dati personali forniti dai soggetti richiedenti sono trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy, come da informativa allegata ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196.

Art. 6- Requisiti richiesti

Per essere iscritti all'Albo comunale degli avvocati di fiducia occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritti all'Ordine degli Avvocati da almeno 3 anni;
- b) non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione procedente né avere cause ostative a contrarre con la P.A.;
- c) assenza di conflitto di interessi con il Comune di Maracalagonis, consistente nel non avere rapporti di patrocinio in essere contro il Comune e nell'impegnarsi a non assumerne per tutta la durata dell'iscrizione all'elenco e fintanto che sussiste un incarico per la difesa dell'Ente; nel caso di studio associato dette condizioni sono estese a tutti i legali che ne fanno parte;
- d) non aver rappresentato e difeso, negli ultimi due anni, controparti del Comune in cause civili, penali, amministrative, ecc.
- e) non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- d) non aver commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova nell'esercizio della propria attività professionale;

- e) non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- f) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- g) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
- h) non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni;
- i) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia);
- j) possedere una comprovata esperienza professionale da dimostrare attraverso un dettagliato curriculum da allegarsi alla domanda, nel quale devono essere obbligatoriamente indicate le competenze specifiche e l'elenco della tipologia degli incarichi assunti e, se conclusa, i relativi esiti;

I requisiti per ottenere l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso per la presentazione delle domande di iscrizione e devono permanere alla data di un eventuale incarico.

Art. 7 - Richiesta di iscrizione da parte dei soggetti interessati

La richiesta di iscrizione all'Albo comunale deve essere indirizzata al Comune di Maracalagonis – Servizio Giuridico Sociale, Via Nazionale 49 – 09040 Maracalagonis (CA), corredata della documentazione indicata all'art. 8.

Art. 8 – Documentazione da allegare alla richiesta

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo comunale degli avvocati di fiducia devono presentare la seguente documentazione:

- a) domanda di iscrizione all'Albo del Comune di Maracalagonis redatta su propria carta intestata, con l'indicazione della/e sezione/i per i quali si chiede l'iscrizione (massimo n. 2 sezioni) (allegato "A");
- b) Disciplinare contenente le condizioni generali di incarico del Comune di Maracalagonis sottoscritte per presa visione ed accettazione (allegato "B");
- c) certificato di iscrizione all'Ordine degli Avvocati di data non anteriore a sei mesi;
- d) curriculum vitae;
- e) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento (allegato "C").
- f) Informativa ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 (allegato "D");

Art. 9 – Formazione dell'albo

I professionisti in possesso dei requisiti previsti nel presente regolamento verranno iscritti nell'elenco in ordine alfabetico nella/e sezione/i richiesta/e (massimo due sezioni).

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e, qualora venisse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, verranno adottati i provvedimenti di legge e si procederà all'esclusione del professionista dall'elenco.

L'ammissione ovvero non ammissione all'accREDITAMENTO verrà resa nota mediante pubblicazione degli elenchi sul sito istituzionale del Comune di Maracalagonis.

A seguito della predisposizione dell'elenco, il Comune di Maracalagonis non sarà in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti. L'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'amministrazione, né l'attribuzione di alcun diritto al professionista in ordine all'eventuale conferimento.

La formazione dell'elenco è, infatti, finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura ispirata al principio di trasparenza, economicità, efficacia, pubblicità e comparazione, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali specialistici.

Art. 10 – Affidamento degli incarichi

Il Comune procederà all'affidamento degli eventuali incarichi applicando, in linea di massima, il criterio di rotazione all'interno delle singole sezioni, criterio derogabile per le motivazioni di seguito indicate, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) quando il procedimento intrapreso è suscettibile di riunione con altro già affidato ad un avvocato, cui verrà assegnato, di conseguenza, anche il nuovo caso a condizione che sia stata formalizzata la richiesta di riunione dei procedimenti;
- b) quando si tratti di prosecuzione nei gradi successivi per i quali si procederà al conferimento dell'incarico al medesimo legale che ha trattato la causa nei precedenti gradi di giudizio;
- c) quando il procedimento intrapreso concerne materie di particolare difficoltà e complessità tali da rendere opportuno l'affidamento al legale che ha già trattato, con risultati positivi, la medesima materia per conto del Comune o di altro Ente Locale;

L'individuazione dei legali incaricandi della difesa dell'amministrazione comunale verrà effettuata tenuto conto dell'attività prevalente e del curriculum formativo e professionale, con particolare riferimento all'attività prestata nello svolgimento di incarichi analoghi e all'esperienza professionale maturata nella materia oggetto della vertenza.

In presenza di due o più curriculum omogenei e/o simili si terrà conto dell'eventuale ulteriore abbattimento delle tariffe professionali rispetto ai minimi previsti dal tariffario forense.

Qualora venisse applicato lo stesso sconto percentuale si terrà conto dell'anzianità di iscrizione all'albo.

In caso di ulteriore parità si procederà ad estrazione pubblica.

Al momento del conferimento di ciascun incarico di rappresentanza in giudizio, il legale individuato dovrà far pervenire al Servizio Giuridico Sociale – ufficio AA.LL. – dichiarazione di formale accettazione, con particolare riferimento alle seguenti condizioni:

- a) In caso di esito favorevole della causa e/o del procedimento affidato, il legale accetta la liquidazione della parcella in base ai valori minimi della tariffa professionale o in base a quelli ulteriormente ridotti proposti dal professionista in sede di presentazione di preventivo di spesa.
- b) Sottoscrizione per accettazione del disciplinare contenente le condizioni generali di incarico di cui all'art. 8 lett. b) del presente regolamento.
- c) Il legale incaricato si impegna:
 - 1. ad informare per iscritto l'ufficio Affari Legali su tutte le iniziative e le attività dallo stesso intraprese in ordine all'incarico ricevuto, inviando in tempi congrui (e comunque entro e non oltre giorni 30 dalla redazione e deposito degli atti) copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito.
 - 2. A partecipare personalmente, a richiesta dell'Ente, ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche nel corso del suo svolgimento;
 - 3. A richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi;
 - 4. A segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o aggravio dei costi, anche processuali;

La richiesta di inserimento nell'elenco comporta l'accettazione di tutte le clausole del presente regolamento, che disciplineranno gli eventuali futuri rapporti con l'Amministrazione.

Art. 11 – Aggiornamento dell'Albo

L'elenco degli Avvocati così formato sarà sottoposto ad aggiornamento annuale entro il 31 gennaio di ogni anno con l'inserimento delle nuove domande di ammissione fatte pervenire dai soggetti interessati entro il 31 dicembre di ciascun anno, a seguito di pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell'Ente e trasmissione agli Ordini Forensi della Regione Sardegna.

Sarà cura del professionista già iscritto nell'Elenco inviare nuovo curriculum di aggiornamento dei dati comunicati al momento dell'ammissione nell'Elenco medesimo, in difetto il professionista continuerà ad essere valutato sulla base del curriculum già acquisito agli atti.

Le istanze di iscrizione all'albo pervenute fuori termine saranno inserite in occasione dell'aggiornamento annuale dell'albo.

Art. 12 – Sospensione - cancellazione dall'Albo

La sospensione dall'Albo avrà luogo, per la durata di un anno, nel caso in cui per due volte, nell'arco del periodo di iscrizione, il soggetto abbia rifiutato immotivatamente la prestazione richiesta.

Il Responsabile del Servizio cui è posta in carico la gestione dell'ufficio AA.LL., potrà inoltre escludere, a proprio insindacabile giudizio, i professionisti iscritti all'albo nei seguenti casi:

- a) sopravvenuti motivi di incompatibilità o di conflitto di interessi e per ogni altra grave ragione che renda motivatamente legittimo o opportuno il provvedimento di esclusione;
- b) perdita dei requisiti previsti dall'art. 6 del presente Regolamento;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- d) accertata grave inadempienza;

Qualora si configuri una delle situazioni di cui alle precedenti lett. a) c) e d), il professionista non potrà presentare nuova istanza di iscrizione prima che siano decorsi tre anni dalla cancellazione.

Della sospensione/cancellazione dall'Albo viene data comunicazione al soggetto interessato a mezzo posta e/o fax con l'indicazione della motivazione.

Art. 13 – Entrata in vigore

Ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile, il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione.

Art. 14 – Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.